



Aerei, assistenza al volo (ENAV)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE LAVORATORI AEROPORTUALI E SETTORI AFFINI: PREVAER

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/11/2002	31/12/2006	3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%	TFR
01/01/2007	ad oggi	3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR

Se il lavoratore non è passato al TFR (iscritto all'INPS) ed è ancora in regime di TFS (iscritto all'INPDAP) non viene versata la quota di TFR.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

PREVAER

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione entro i limiti di deducibilità fiscale.

Destinatari

PREVAER

Dal 01/11/2002 sono destinatari delle prestazioni di PREVAER i lavoratori Quadri, Impiegati ed Operai dipendenti di ENAV che abbiano superato il periodo di prova.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 16/11/1999

La retribuzione annua utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- minimo contrattuale;
- indennità di adeguamento al costo della vita;
- superminimo professionale;
- retribuzione individuale di anzianità e scatto anomalo;
- elemento distinto della retribuzione;
- 13ª mensilità;
- indennità professionale;
- indennità di incarico;
- indennità di turno e relativo mantenimento;
- indennità di pronto impiego e di reperibilità;
- maggiorazione per lavoro festivo e trattamento per festività coincidenti;
- maggiorazioni per lavoro domenicale;
- premio di produzione e produttività.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore

di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di PREVAER prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di socio e l'obbligo contributivo a carico dell'Azienda e del lavoratore è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal lavoratore.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO (E.N.A.V.) PERSONALE NON DIRIGENTE

Indice:

30/05/2002 PREVAER Circolare E.N.A.V.

29/09/2001 Accordo

16/11/1999 CCNL Testo definitivo

30/05/2002

UNITA' ORGANIZZATIVA RISORSE UMANE

Alle Unità organizzative centrali

Agli ACC tutti

Alle gestioni regionali

Ai coordinamenti regionali

E, per conoscenza

Al Direttore Generale

Al Vicedirettore Generale operativo

Alle OO.SS.NN.

Oggetto: Adesione Fondo Pensione PREVAER

A seguito dell'accordo sottoscritto tra Azienda e OO.SS. in data 26 febbraio 2002, l'ENAV ha aderito al Fondo Pensione PREVAER, che ha ricevuto in data 9/1/2002 l'autorizzazione da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) all'esercizio dell'attività.

DESTINATARI

Sono destinatari delle prestazioni di PREVAER i lavoratori Quadri, Impiegati ed Operai dipendenti di ENAV. L'adesione al predetto Fondo avviene mediante sottoscrizione dell'apposito modulo inserito nel libretto contenente la scheda informativa, lo Statuto ed altri documenti istitutivi del Fondo stesso. Tale materiale, del quale si allega copia, unitamente al modello di adesione può essere ritirato presso tutte le sedi aziendali. Eventuali chiarimenti e delucidazioni potranno essere richieste a questo Ufficio (...).

CONSEGNA DELL'ADESIONE

Il modulo di adesione deve essere consegnato alla Segreteria dell'Impianto di appartenenza direttamente o tramite le Organizzazioni Sindacali, che provvederà, dopo aver compilato la parte riguardante i dati relativi all'azienda, a restituire la terza copia al dipendente e a trasmettere le rimanenti due copie a questo Ufficio. La Segreteria dovrà, inoltre, fotocopiare il modulo di adesione in argomento, che dovrà essere custodito nel fascicolo personale del dipendente.

CONTRIBUZIONE

L'adesione al Fondo Pensione PREVAER comporta il pagamento della seguente contribuzione:

- a carico del dipendente: 2% della retribuzione utile, di cui all'art. 71 del vigente CCNL;
- a carico dell'azienda : 3%, come sopra definito;
- conferimento di tutto il TFR maturando (con esclusione del personale in regime INPDAP, per i quali continuerà ad essere erogato l'indennità di buonuscita).

REGIME FISCALE

La vigente normativa permette dei vantaggi fiscali sulle somme versate al Fondo Pensione, fino ad un massimo di 5,164,57 Euro all'anno o 12% del reddito di riferimento.

In pratica:

- i contributi versati dall'azienda non entrano nel reddito imponibile del dipendente;
- i contributi versati dal lavoratore sono deducibili ai fini IRPEF.

Tale beneficio fiscale, a parere di questa Azienda, compete anche al personale in regime INPDAP. Peraltro, al fine di dirimere eventuali future controversie, si è provveduto a richiedere all'Agenzia delle Entrate, specifico parere al riguardo.

PRESTAZIONI

Il Fondo Pensioni PREVAER opera in regime di contribuzione definita.

La prestazione pensionistica complementare per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile, avendo maturato almeno 10 anni di iscrizione al Fondo.

La prestazione pensionistica complementare per anzianità si consegue al compimento di un'età non inferiore di 10 anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia, avendo maturato almeno 15 anni di iscrizione al Fondo.

Il lavoratore può richiedere che un importo pari al massimo al 50% della pensione complementare maturata, gli sia liquidata in forma capitale, sulla base del valore attuale demografico-finanziario della prestazione stessa.

Qualora la rendita annua della prestazione pensionistica risulti inferiore all'assegno sociale (anno 2002: EURO 4.428,85), il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

ANTICIPO

L'iscritto a PREVAER da almeno 8 anni può conseguire una anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata, per:

- eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto prima abitazione per sé o per i figli;
- realizzazioni di interventi di ristrutturazione relativamente alla prima casa di abitazione.

COMMENTO TECNICO

L'attuale quadro normativo previdenziale, che si è andato delineando con l'entrata in vigore della legge n. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni, mostra, in tutta evidenza, come nei prossimi anni la copertura previdenziale del sistema pubblico obbligatorio (INPS – INPDAP) andrà riducendosi, per cui si rende necessario l'attivazione di una pensione integrativa, al fine di salvaguardare le aspettative di reddito al momento dell'uscita del mondo del lavoro.

In tale ottica, il D.Lgs. 124/93 ha dettato la normativa riguardante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, disciplinando in maniera precisa il funzionamento dei fondi pensioni nonché l'esercizio dell'attività di vigilanza, al fine di garantire una corretta gestione dei fondi stessi sia in termini di trasparenza che di controllo delle attività svolte.

In tale contesto, l'ENAV e le OO.SS. hanno deciso, con l'accordo sottoscritto in data 26.2.2002, di aderire al fondo pensione PREVAER, nell'assoluta convinzione che tale decisione vada incontro alle esigenze previdenziali dei dipendenti ENAV.

Tale convinzione è rafforzata dall'impegno economico che l'Ente si è assunto partecipando alla contribuzione del fondo stesso in una percentuale straordinaria pari a 1,5 di quella posta a carico del dipendente, mentre di norma il rapporto è di 1 a 1, come, d'altronde, è previsto per gli altri lavoratori del settore aeroportuale e affini aderenti a PREVAER.

Anche il personale prossimo alla pensione, sia che abbia optato per il TFR, sia che sia rimasto in TFS, può trovare convenienza ad aderire al Fondo Pensione PREVAER, in quanto, in caso contrario, non usufruirebbe, anche se per pochi anni, del contributo aziendale, che andrebbe, così, perso.

Si richiama l'attenzione che, ai sensi dell'art.16 – comma 5 dello Statuto, soltanto al raggiungimento delle 3.000 adesioni il Fondo PREVAER potrà iniziare la propria attività istituzionale.

Si rimanda per ogni eventuale notizia utile sul funzionamento del Fondo Pensione PREVAER alla documentazione contenuta nella sopraccitata scheda informativa.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza del personale aziendale nelle forme ritenute più idonee.

Il Direttore

29/09/2001

VERBALE DI ACCORDO

A seguito dell'incontro tenutosi il 29 settembre 2001 presso l'ENAV, in attuazione degli impegni di cui al c.c.n.l. 1998/2001 e successivi accordi, l'ENAV si obbliga ad attuare quanto segue.

Previdenza complementare

Secondo quanto previsto dall'art. 72 del vigente c.c.n.l. e tenuto conto della relazione prodotta dalla Commissione paritetica ivi prevista, le parti concordano sulla necessità di attivare al più presto l'istituto della pensione integrativa, sulla base delle seguenti condizioni:

- l'ENAV si impegna a sostenere tutte le spese connesse con l'adesione ad un fondo pensionistico

complementare;

- la contribuzione al fondo posta a carico del singolo dipendente sarà pari al 2% della retribuzione utile di cui all'art. 71 del vigente c.c.n.l.;
- la contribuzione al fondo posta a carico dell'ENAV S.p.a. sarà pari ad 1,5 volte la contribuzione del dipendente;
- sarà conferito al fondo il t.f.r. maturando.

Le parti lavoreranno pariteticamente nell'effettuare una ricerca tra i fondi chiusi esistenti al fine di individuare quello più idoneo, che dia i migliori risultati in termini di:

- risultato economico del fondo;
- rappresentanza nell'ambito degli Organi del fondo.

Le parti si incontreranno entro il 15 novembre prossimo per definire il fondo chiuso a cui aderire e le modalità di accesso.

16/11/1999

Art. 72 - Previdenza integrativa

1. In considerazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 124/93 e preso atto delle successive modifiche apportate dalla legge n. 335/95, le parti riconfermano la particolare rilevanza che riveste l'istituzione di forme di previdenza complementare, al fine di contribuire alla valorizzazione della tutela previdenziale dei lavoratori nell'ambito delle compatibilità derivanti dal quadro normativo, economico e contrattuale, tenuto conto delle peculiarità dell'ente.

2. Convengono a tal fine di costituire un'apposita Commissione paritetica, con il compito di valutare, anche alla luce dei Fondi esistenti, le possibilità di dar vita a forme di previdenza complementare a capitalizzazione, a carattere volontario e con utilizzo del TFR maturando, per i dipendenti ENAV. La Commissione riferirà alle parti per le successive determinazioni.
